

AVVISO BENEFICIARI PRIVATI

**PIANO STRATEGICO DELLA PAC E COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL
PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115 del 2 dicembre 2021

Intervento SRG 06Leader – Attuazione delle strategie di sviluppo locale

AZIONE: DU_SRD03_d) Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole –

Azione d) trasformazione di prodotti agricoli

COMPLEMENTO DI ATTUAZIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (CoDAL) 2025

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato n.123 del 28/04/2026

Data di pubblicazione dell'Avviso: **4 maggio 2026**

Termine per la presentazione delle domande di sostegno: **30 Settembre 2026 – ore 17,00**

Sommario

1. Premessa
 - 1.1 Obiettivi dell'intervento/azione
 - 1.2 Beneficiari
 - 1.3 Condizioni di ammissibilità
 - 1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)
 - 1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno
 - 1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento
 - 1.7 Aiuti di Stato
 - 1.8 Principi e criteri di selezione
 - 1.9 Punteggio minimo
 - 1.10 Eleggibilità delle spese
 - 1.11 Spese ammissibili
 - 1.12 Spese non ammissibili
2. Presentazione delle domande di sostegno
 - 2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
 - 2.2 Determinazione della congruità delle spese
 - 2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria
 - 2.4 Istruttoria delle domande di sostegno
 - 2.5 Approvazione della graduatoria
 - 2.6 Concessione del contributo
3. Attuazione del progetto di investimento
 - 3.1 Varianti
 - 3.2 Proroghe
4. Anticipi
5. Presentazione della domanda di pagamento
 - 5.1 Documentazione di spesa
 - 5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
6. Procedimento di liquidazione del contributo
 - 6.1 Erogazione del contributo
7. Cause di forza maggiore
8. Riduzioni, revoche e sanzioni
 - 8.1 Riduzioni
 - 8.2 Revoche e sanzioni
 - 8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Emilia-Romagna



9. Obblighi di comunicazione
10. Disposizioni finali

ALLEGATO A - “Modulo di delega al GAL per l’accesso all’Anagrafe delle aziende agricole”

1. Premessa

Con il presente Avviso pubblico GAL del DUCATO dà attuazione agli interventi previsti dall'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" - Tipologia di azione d) Trasformazione dei prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegati I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali" previsto, dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027) adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022 e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025.

Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 (CCI:2023IT06AFSP001) è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 7.1 approvata con Decisione della Commissione C(2026) 745 del 11 febbraio 2026, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2354 del 23 dicembre 2024 sono state approvate le Disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento del PSR e CoPSR 2023-2027, con lo scopo di definire in modo uniforme i requisiti, le condizioni di ammissibilità e la documentazione necessari per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi del PSP e del CoPSR 2023-2027 aventi ad oggetto gli investimenti.

Tali disposizioni costituiscono il quadro di riferimento e la disciplina applicabile a tutti gli Avvisi pubblici del settore degli investimenti, tra i quali rientra anche il presente Avviso relativo all'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" - Tipologia di azione d) Trasformazione dei prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegati I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali".

Di seguito si definiscono esclusivamente le disposizioni aventi ad oggetto gli elementi specifici propri dell'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" - Tipologia di azione d) Trasformazione dei prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegati I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali" così come declinati nella relativa scheda del PSP e CoPSR 2023-2027.

L'intero procedimento di ammissione ed erogazione dei sostegni relativi al presente Avviso è, pertanto, disciplinato dalle suddette "Disposizioni comuni", a cui si fa espressamente rinvio, che dettagliano anche le prescrizioni, gli obblighi, gli impegni e i vincoli in capo ai richiedenti e ai beneficiari.

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nelle suddette "Disposizioni comuni", nonché di quanto previsto nel presente Avviso, comporta, in relazione alla fase istruttoria di pertinenza, l'inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del contributo, ovvero l'applicazione delle riduzioni previste nelle medesime "Disposizioni".

Atti amministrativi:

- Lettera di esito della supervisione prot. 14/04/2026.0373650.U

- Delibera del Consiglio di amministrazione (CDA) del GAL n. 123 del 28 Aprile 2026 che approva il testo dell'Avviso pubblico e ne stabilisce la pubblicazione

1.1 Obiettivi dell'intervento/azione

L'Intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali.

Attraverso la creazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, si contribuisce all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali contrastando la tendenza allo spopolamento.

Inoltre l'intervento persegue i seguenti obiettivi:

- SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione.
- SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

1.2 Beneficiari

Possono beneficiare dei sostegni di cui al presente avviso gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati.

I richiedenti dovranno risultare in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei requisiti previsti dal paragrafo 1.2 delle "Disposizioni comuni", da mantenere fino all'erogazione del contributo.

1.3 Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole devono avere quale attività o oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c.

Le attività relative alla tipologia di azione d) devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.

Localizzazione dell'intervento: gli interventi che hanno ad oggetto investimenti materiali devono essere realizzati, ai fini dell'ammissibilità, esclusivamente nel territorio del GAL del DUCATO <https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2024/02/AREA-LEADER-2023-2027.pdf>

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.3 delle "Disposizioni comuni".

1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato in **18 mesi** dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del sostegno.

1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

Il presente avviso pubblico è a valere su un ammontare complessivo di **Euro 300.000,00**

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari:

- al 50 % della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo";
- al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C "Aree rurali intermedie";

L'esatta delimitazione delle aree rurali è riportata sul sito internet www.galdelducato.it al seguente link:

<https://galdelducato.it/wp-content/uploads/2024/02/AREA-LEADER-2023-2027.pdf>

Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto **dell'importo minimo di Euro 20.000,00**.

Pertanto, non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente avviso, inferiore ai valori minimi previsti.

Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa ammissibile superiore ai minimi, previsti fermo restando che il contributo massimo concedibile sarà comunque pari a Euro 200.000, calcolato nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Reg. (UE) n. 2023/2831.

Il sostegno sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" (Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023) che prevedono che l'importo complessivo degli aiuti concessi a un'impresa unica non può superare i 300.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3 del sopracitato Reg. (UE) n. 2023/2831).

Ogni richiedente è invitato a visionare la propria posizione degli aiuti "de minimis" nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link:

- <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>
- <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.

1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea.

Un'operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal PSP e da altri fondi di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060, o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115; in tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 o da altro strumento dell'Unione o dal PSP.

In funzione della percentuale di aiuto applicata, le operazioni finanziate con i fondi stanziati con il presente Avviso possono ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, dal 15 al 25% dell'importo totale rendicontato, calcolato su ogni singolo investimento/fattura, secondo quanto disposto dall'art. 73 paragrafo 4 del Reg. UE 2021/2115, e comunque nei limiti di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2023/2831.

1.7 Aiuti di Stato

L'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" - Tipologia di azione d) Trasformazione dei prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegati I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali" è attuato compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di stato ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

1.8 Principi e criteri di selezione

Per la formazione della graduatoria saranno applicate le seguenti priorità con relativi punteggi.

I principi che orienteranno la selezione e i punteggi massimi sono i seguenti (punteggio massimo totale di 66 punti):

- 01 - Tipologia del beneficiario (Max. 20 punti);
- 02 - Localizzazione geografica (Max. 22 punti);
- 03 - Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento (Max. 7 punti);
- 04 - Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati (Max. 5 punti);
- 05 - Tipologia di investimenti (Max. 12 punti)

Criteri di selezione e punteggi

01 - Tipologia del beneficiario (i punteggi sono cumulabili):

- a) Giovane agricoltore - **10 punti**
- b) Progetto presentato da impresa a prevalente partecipazione femminile - **5 punti**
- c) Aziende agricole che al momento della presentazione della domanda non hanno avviato attività di trasformazione - **3 punti**
- d) Progetti proposti da imprese che aderiscono alla Rete del lavoro di qualità - **2 punti**

Criterio di selezione "giovani": Qualora gli interventi prevedano il criterio di selezione "giovani", il punteggio viene assegnato se l'impresa richiedente include un giovane agricoltore che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora compiuto i 41 anni di età che:

- nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno abbia ricevuto una concessione definitiva di premio per il primo insediamento a valere sul FEASR 2014-2020 o 2023-2027;

oppure

- che abbia ottenuto un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a valere sul FEAGA 2023-2027; nell'anno precedente;

Criterio di selezione "donne": l'assegnazione del punteggio viene effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1. per le imprese individuali, il titolare è una donna;
- 2. per le società di persone e le società cooperative, il numero di donne socie rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di soci vale la percentuale di quota di capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%;
- 3. per le società di capitali, le donne detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o, in alternativa, siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.

02 - Localizzazione geografica (il punteggio a) o b) è cumulabile con c)):

- a) Investimenti inclusi nelle Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D) – **20 punti**
- b) Investimenti inclusi nelle Aree rurali intermedia (zone C) – **15 punti**
- c) Investimenti inclusi nelle Aree Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL n. 44/2021) – **2 punti**

03 - Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento (i punteggi sono cumulabili):

- a) Creazione di laboratori per la trasformazione in prodotti regionali con marchio DOP, IGP o inseriti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali in attuazione dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 - **4 punti**
- b) Creazione di laboratori per la trasformazione e adesione a processi di certificazione a carattere volontario diversi dai marchi di certificazione europei DOP/IGP/biologico, ad esempio: British Retailers Consortium (BRC) "Global food standard", International Food Standard (IFS Food), GLOBALGAP, Carbon Footprint (CFP), Water Footprint - **3 punti**

04 - Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati:

- a) Progetti proposti da imprese iscritte all'elenco regionale dei produttori biologici - **5 punti**

05 - Tipologia di investimenti (i punteggi sono cumulabili):

- a) In caso di interventi edilizi, adozione di sistemi che garantiscano elevate prestazioni ambientali della struttura quali impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - **2 punti**
- b) Progetti che prevedono spese per macchinari, impianti, attrezzature e dotazioni legate alla trasformazione e confezionamento/etichettatura e interventi edili ed impiantistici in azienda:
 - importo minore o uguale a 100.000,00 € - **10 punti**
 - importo compreso tra 100.001,00 € a 150.000,00 € - **3 punti**
 - importo uguale o superiore a 150.001,00 € - **1 punto**.

Ai fini della formulazione della graduatoria, per i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verrà data precedenza nell'ordine a:

- 1) progetti con spesa ammissibile a contributo con valore più alto;
- 2) ordine temporale di protocollazione della domanda a SIAG.

1.9 Punteggio minimo

Per essere inseriti in graduatoria la somma dei punteggi ottenuti in istruttoria deve raggiungere la soglia di punteggio **minimo pari a 30**, al di sotto del quale le proposte dei richiedenti non potranno comunque essere finanziabili

1.10 Eleggibilità delle spese

Si rinvia al paragrafo 1.10 delle "Disposizioni Comuni".

1.11 Spese ammissibili

L'intervento sostiene investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), richiamato dall'articolo 38 del TFUE, e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

Fra i prodotti trasformati ammissibili rientrano anche i trasformati agricoli considerati connessi ai sensi del Decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze e non compresi nell'Allegato I del TFUE, quali birra (classificazione Ateco 11.05.0), pane (classificazione Ateco ex 10.71.1), paste alimentari fresche e secche (classificazione Ateco ex 10.73.0), e gli oli essenziali derivati dalla trasformazione di piante officinali (Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75, "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154" e successive modifiche, Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali n. 29551 del 24 gennaio 2022 e successive modifiche).

Le attività di trasformazione dei prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.

I prodotti agricoli oggetto di trasformazione devono provenire dall'attività agricola dell'impresa richiedente il sostegno **per almeno il 70%** (in termini quantitativi), ed essere trasformati in prodotti che non sono ricompresi nell'Allegato I del TFUE. La prevalenza viene misurata confrontando la quantità prodotta con quella acquistata da terzi.

Il prodotto proprio è valutato in riferimento alle rese medie rilevate da ISTAT (<http://dati.istat.it/>), in riferimento al piano delle coltivazioni previste nell'annata agraria (piano culturale), depositato nel fascicolo aziendale, e alla Banca dati nazionale degli allevamenti.

Nel caso di coltivazioni non presenti nella banca dati ISTAT, dovrà essere redatta una stima da parte del richiedente sulla base di una relazione tecnica.

La trasformazione consiste nella elaborazione di un nuovo prodotto che richiede specifiche attrezzature e procedure, diverse dalla semplice manipolazione o conservazione.

A seconda delle tipologie di lavorazione effettuate dovranno essere ottemperati tutti i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie dei Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE nonché alle norme specifiche regionali.

Dovrà essere attivato un sistema di analisi dei rischi e dovranno essere definiti i punti critici della lavorazione da tenere sotto controllo (HACCP-Hazard-Analysis and Critical Control Points), che prevede la nomina di un responsabile per la sicurezza igienico sanitaria e l'adozione di un Manuale aziendale di buona prassi igienico sanitaria in cui siano evidenziati i potenziali rischi e i comportamenti adeguati da mettere in atto per evitare o correggere eventuali errori.

I prodotti dovranno rispettare le norme sull'etichettatura.

Non sono ammissibili interventi per la creazione di servizi conto terzi rivolti ad altre aziende.

Sono ammesse le seguenti spese per la creazione e/o l'allestimento di spazi idonei da destinare alla lavorazione e conseguente trasformazione della materia prima:

- a) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali localizzati nel territorio rurale da destinare a locali per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e dotazioni strettamente legate alla trasformazione, e all'eventuale confezionamento e etichettatura dei prodotti lavorati nel laboratorio oggetto dell'intervento. Sono ammissibili esclusivamente beni inventariabili;
- c) costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali localizzati nel territorio rurale per la creazione di punti vendita aziendali nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b);
- d) allestimento di punti vendita aziendali, attrezzature informatiche (solo se beni inventariabili) e relativo software per la gestione anche on-line della vendita dei prodotti realizzati nei laboratori oggetto di intervento (sono escluse le attività di promozione, i costi di manutenzione e di gestione ecc.) nel limite massimo del 5% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui ai punti a) e b);
- e) spese generali e tecniche, come specificate dai paragrafi 1.10. "Eleggibilità delle spese" e 1.11 "Spese ammissibili" delle "Disposizioni comuni".

Tutti gli interventi realizzati devono essere conformi a quanto previsto dalle normative e disposizioni in materia di igiene degli alimenti e dalle normative di riferimento inerenti agli specifici prodotti oggetto di trasformazione, lavorazione e vendita.

Sono ammissibili a sostegno esclusivamente interventi realizzati in un'unica localizzazione.

Il finanziamento di soli macchinari, attrezzature o dotazioni è ammissibile solo se sono presenti in azienda locali o spazi adeguati alla loro collocazione.

Gli impianti dovranno essere dimensionati rispetto al quantitativo di materia prima da trasformare.

I laboratori, le attrezzature, le dotazioni, l'allestimento dei punti vendita aziendali e il software per la gestione anche on-line della vendita dovranno essere dedicati ai prodotti realizzati nei laboratori oggetto di intervento.

Non saranno ammissibili progetti relativi esclusivamente a confezionamento ed etichettatura del prodotto trasformato.

La destinazione d'uso prevista nel titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori deve essere coerente con le tipologie di intervento specificate nel presente avviso.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.11 delle "Disposizioni comuni".

1.12 Spese non ammissibili

Per la disciplina delle spese non ammissibili si rinvia al paragrafo 1.12 delle "Disposizioni comuni".

Non sono inoltre ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisizione di beni immobili;
- opere di miglioramento fondiario;
- acquisto di allestimenti o attrezzature usate;
- interventi sull'abitazione dell'imprenditore;
- acquisto di animali, attrezzature e impianti per la produzione animale o vegetale;
- acquisto di veicoli;
- materiali di consumo (quali ad esempio: reagenti, bombole di gas, ecc.);
- beni non durevoli (di durata inferiore a 5 anni);
- minuterie e piccoli attrezzi;
- spese connesse all'assistenza post-vendita.

Non sono ammissibili beni e attrezzature altamente specializzati

2. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno a valere sul presente avviso devono essere presentate entro la data **30 settembre 2026** ed entro il termine perentorio delle ore 17,00

Per la disciplina delle modalità per la presentazione delle domande si rinvia al paragrafo 2 delle "Disposizioni Comuni".

2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda è presentata attraverso la compilazione degli appositi Quadri sul sistemama informativo agricolo (SIAG).

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i "Quadri" obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti.

Inoltre, il richiedente sottoscrive a SIAG:

- a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
- b) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dall'Avviso pubblico o dalla normativa applicabile.

Allegati obbligatori:

La domanda di sostegno, inoltre, **pena la non ammissibilità**, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al paragrafo 2 delle "Disposizioni Comuni":

1. Relazione tecnico economica, illustrativa del progetto firmata da professionista qualificato che dovrà contenere:
 - a) nel caso il progetto preveda opere edili:
 1. conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 2. caratteristiche storico-architettoniche dell'immobile oggetto degli interventi proposti;
 - b) indicazioni puntuali relative a:
 1. schema del processo produttivo (descrizione e diagramma di flusso), elenco e descrizione delle attrezzature impiegate,
 2. tipologia di prodotti utilizzati (lista degli ingredienti),
 3. elenco dei prodotti agricoli utilizzati nel processo (denominazione, origine e quantità), suddivisi tra prodotti propri e prodotti eventualmente provenienti da terzi,
 4. in riferimento ai prodotti agricoli propri impiegati nella trasformazione, nel caso di coltivazioni non presenti nella banca dati ISTAT, relazione tecnica di stima della produzione;
 - c) valutazioni economiche dell'investimento effettuato. Dati essenziali per tale valutazione dovranno essere: tabella riassuntiva delle opere e degli acquisti previsti, a computo metrico estimativo e/o a preventivo, con relativi importi; la convenienza economica ad eseguire gli investimenti si dovrà evincere da una valutazione dei fatturati e redditi ipotizzabili che dovranno consentire di coprire i costi annuali di gestione previsti inclusi i mutui eventualmente contratti e dovrà essere rafforzata/confermata dalla verifica della formula:

$$RNP - RNA \geq K \cdot R + KA \cdot R1$$

Nella formula, le abbreviazioni richiamate sono da leggersi:

RNA = reddito netto aziendale ante investimento;

nel caso di aziende agricole di nuova costituzione si farà riferimento ai dati sulla produzione agricola pubblicati da ISTAT (<http://dati.istat.it/>) e all'andamento dei prezzi agricoli elaborati da ISMEA (<https://www.ismeamercati.it/prezziagroalimentari/origine/banca-dati>);

RNP = reddito netto aziendale post investimento;

K = costo del miglioramento fondiario;

KA = costo solo attrezzature e mobili;

R = saggio di interesse pari al 2% per i miglioramenti fondiari;

R1 = saggio di interesse pari al 5% per attrezzature.

I valori di RNA e RNP devono essere calcolati con una relazione analitica basata sui valori storici per RNA e sui presunti valori ottenibili dalle produzioni e dai servizi dopo l'intervento finanziato;

- a) diagramma dei tempi di realizzazione delle opere;
- b) elaborati grafici: disegni progettuali e layout con indicazione dei locali; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (ove previsto). I

disegni dovranno essere quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di fatto, di progetto e degli interventi;

- c) documentazione fotografica degli immobili oggetto di intervento (almeno una foto per prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento);
2. preventivi di spesa (almeno tre) per l'acquisto delle dotazioni e dei servizi utili all'investimento per cui si presenta la domanda di sostegno;
3. per le opere edili: preventivi (almeno due) unitamente ad un computo metrico estimativo (c.m.e) redatto in base alla più recente versione dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna; nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel computo metrico estimativo, tre preventivi per ogni singola voce di spesa;
4. per le spese generali: tre preventivi per ogni voce di costo;
5. documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi). I preventivi devono essere direttamente riconducibili al beneficiario. Di conseguenza le mail o PEC dei fornitori contenenti i preventivi, che costituiscono la documentazione richiesta per attestare l'indagine di mercato ai sensi della lett.i) par. 2.1 delle disposizioni comuni, devono risultare inviate direttamente al beneficiario;
6. spese di modico importo: per beni il cui valore unitario sia al massimo 500 euro e per un importo massimo di 3.000 euro sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, presentazione di elenchi di beni anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché risulti individuabile dalla documentazione l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore. Per ogni tipologia di bene, gli elenchi dovranno provenire da **almeno** 3 diversi fornitori ed essere omogenei, dettagliati e comparabili;
7. titolo di proprietà/possesso dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché, degli immobili la cui documentazione risulta già inserita nell'Anagrafe delle aziende agricole:
 - copia dei mappali catastali su scala 1: 2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 - idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso, con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
8. per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevlutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS, per i quali l'Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell'attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l'Ente competente è la Regione, l'autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio sarà effettuato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda;
9. per gli interventi edili:
 - per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti

risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell'accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;

- per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;

10. qualora siano necessarie autorizzazione, dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente, con indicazione del loro rilascio;

11. Eventuale documentazione utile a comprovare la richiesta di punteggio.

Laddove le autorizzazioni di cui al punto 8) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura dell'ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria di ammissibilità.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti e le dichiarazioni sopra riportati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al paragrafo 2.1. delle "Disposizioni comuni".

Si sottolinea che integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi prodotti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, neppure se presentati in fase di rettifica.

A tal proposito si considera documento "assente" anche quello caricato a sistema, ma riferito in tutto o in parte ad altra pratica, o comunque estraneo alla domanda.

Rientrano invece nella accezione di documenti "errati" ai fini della rettifica quelli in cui risulta caricato a sistema il documento pertinente, seppur non integrale - ad es. per scansione senza fronte-retro o solo parzialmente leggibile - a condizione che quanto presentato possa essere oggettivamente riconosciuto quale parte della documentazione prevista dall'avviso pubblico.

2.2 Determinazione della congruità delle spese

Per la determinazione della congruità della spesa si rinvia al paragrafo 2.2 delle "Disposizioni Comuni".

2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Per quanto attiene l'istruttoria, la definizione del punteggio complessivo e la conseguente approvazione della graduatoria si sinvia al paragrafo 2.3 delle "Disposizioni Comuni".

2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

In sede di determinazione dell'ammissibilità della spesa sarà valutata la corrispondenza della destinazione d'uso, prevista nel titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori, rispetto alle tipologie di locali specificatamente previste nel presente avviso.

In fase di istruttoria potrà essere effettuato un sopralluogo se ritenuto necessario per acquisire elementi utili per una migliore comprensione della documentazione progettuale presentata o dello stato dei luoghi dell'intervento. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 2.4 delle "Disposizioni comuni".

Responsabili del procedimento

Il Responsabile del Procedimento relativamente al coordinamento per la definizione dell'avviso pubblico e per il processo istruttorio delle domande di sostegno è il Dott. Giovanni Pattoneri Direttore del Gal del Ducato Via Verdi 2 – Parma.

Spettano al responsabile di procedimento del Gal del Ducato le attività istruttorie di concessione dei finanziamenti mentre le attività istruttorie di liquidazione delle domande di pagamento spettano al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca ambiti di Parma e Piacenza della Regione Emilia-Romagna.

L'accesso alla documentazione del procedimento istruttorio di concessione dovrà avvenire tramite richiesta al Gal del Ducato pec galducato@pec.it e all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emiliaromagna.it, per le fasi di competenza del Settore/i Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) –Area Finanziamenti e Procedimenti comunitari di Parma e Piacenza.

2.5 Approvazione della graduatoria

Dopo aver concluso l'istruttoria il GAL per ogni domanda ammissibile provvede ad effettuare la registrazione degli aiuti in RNA e all'estrazione del codice univoco rilasciato da RNA in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale (codice COR), verificando eventuali motivi di esclusione o diminuzioni degli importi nel rispetto del limite "de minimis". Per ogni domanda sarà conservata agli atti la visura rilasciata e certificata dal RNA, in base alla quale viene quantificato l'importo del sostegno.

Il codice COR dovrà essere obbligatoriamente inserito nell'atto di concessione.

Il CDA del GAL procede ad assumere uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa ammissibile e dei sostegni spettanti. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero di domanda Agrea le domande ritenute non ammissibili.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del GAL e sarà utilizzata fino all'esaurimento delle risorse destinate all'attuazione del presente Avviso e comunque rimarrà valida **per ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione.**

2.6 Concessione del contributo

Il GAL procede, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, alla concessione del contributo e al perfezionamento dei dati nel Registro Nazionale Aiuti, entro i termini previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115/2017.

Nell'atto di concessione del sostegno per ogni beneficiario saranno inoltre indicati:

- il codice RNA-COR;
- la percentuale di sostegno e relativo importo concesso nonché il riferimento al Reg. (UE) n. 2023/2831.]

Eventuali modifiche alla procedura relativa alle verifiche sul rispetto del Regolamento "de minimis" disciplinata dal presente Avviso, potranno essere determinate con successive disposizioni del Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 2.6 delle "Disposizioni comuni".

3. Attuazione del progetto di investimento

3.1 Varianti

Potrà essere presentata al GAL al massimo una variante al progetto approvato.

Non sono ammesse varianti per cambio di localizzazione degli interventi o cambio beneficiario o a sanatoria.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 3.1 delle "Disposizioni comuni".

3.2 Proroghe

Il GAL potrà concedere **una proroga** al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo, per un massimo di **sei** mesi, su specifica e motivata richiesta del beneficiario da trasmettere al GAL.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 3.2 delle "Disposizioni comuni".

4. Anticipi

I beneficiari possono richiedere un anticipo, pari al 50% del sostegno concesso a presentazione di apposita domanda di anticipo entro 12 mesi dalla concessione.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 4 delle "Disposizioni comuni".

5. Presentazione della domanda di pagamento

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

5.1 Documentazione di spesa

La domanda di pagamento a saldo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato finale dei lavori comprensivo di piante quotate ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per descrivere nel dettaglio l'opera realizzata;
- b) estremi della SCIA di cui alla determinazione dirigenziale n. 1229 del 24 gennaio 2020, presentata in Comune per l'esercizio dell'attività oggetto di finanziamento";
- c) estremi della Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità presentata al Comune competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dichiarazione da parte del tecnico progettista dell'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune. Nel caso in cui tali termini non siano ancora decorsi, non appena perfezionato il procedimento, dovrà essere presentata successiva dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune;
- d) estremi del Certificato di collaudo statico depositato (se necessario);

- e) eventuale ulteriore documentazione richiesta in sede di concessione del sostegno necessaria a garantire l'effettivo utilizzo del bene o una ottimale esecuzione dell'intervento;

Inoltre, contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI:

1. fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;
2. documentazione prevista dal paragrafo 1.12 delle "Disposizioni comuni" al fine di comprovare il momento di avvio dell'investimento per le diverse tipologie di spese;
3. Documentazione relativa agli interventi edili:
 - a. estremi di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista;
 - b. verbale di regolare esecuzione delle opere, in coerenza con la tempistica di realizzazione del PI;
 - c. computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili non ispezionabili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori;
 - d. ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PI.
4. Autodichiarazione sul cumulo: il beneficiario dovrà attestare, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, se sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, né ha in corso richieste al medesimo titolo, oppure di aver usufruito altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi;
5. Estremi della notifica sanitaria ai fini della registrazione (ai sensi del Reg. 852/2004/CE)
6. In coerenza con l'eventuale punteggio richiesto in domanda di sostegno per i criteri 3.a e 3.b documentazione relativa al possesso di marchi di qualità, alla produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o all'adesione a sistemi di certificazione.

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP).

Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte del GAL potrà essere utilizzata la seguente scrittura equipollente: "CoPSR 2023-2027 Avviso pubblico DU_SRD03_d – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole – d) Trasformazione prodotti agricoli", indicazione della delibera di approvazione del bando (CdA nr. 123 del 28 Aprile 2026) e numero di domanda AGREA"; in SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può inoltre essere allegato il file pdf contenente il foglio di stile.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 5.1 delle "Disposizioni comuni".

5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Si rinvia al paragrafo 5.2 delle "Disposizioni comuni".

6. Procedimento di liquidazione del contributo

Si rinvia al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni".

6.1 Erogazione del contributo

Si rinvia al paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni".

7. Cause di forza maggiore

Si rinvia al paragrafo 7 delle “Disposizioni comuni”.

8. Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1 Riduzioni

Si rinvia al paragrafo 8.1 delle “Disposizioni comuni”.

Riduzioni specifiche

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 8.1 delle “Disposizioni comuni”, si definisce il seguente impegno specifico: non sospendere, durante il periodo di vigenza dei vincoli indicati dalla L.R. n. 15/2021, l'utilizzo dei beni oggetto del finanziamento.

Riduzioni in caso di violazione mancato rispetto del vincolo a non sospendere durante il periodo di vigenza dei vincoli indicati dalla L.R. n. 15/2021 l'utilizzo dei beni oggetto di finanziamento.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
<i>Basso (1)</i>	-	-	-
<i>Medio (3)</i>	<i>Mancato utilizzo del bene accertato a seguito di controllo</i>	<i>Sempre come gravità</i>	<i>Per meno di un anno (3)</i>
<i>Alto (5)</i>	<i>Mancato utilizzo del bene accertato a seguito di controllo</i>	<i>Sempre come gravità</i>	<i>Fino a due anni (5)</i>

In casi di sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre anni si procede con la revoca del contributo.

In caso di reiterazione di violazione dell'impegno sopra indicato si procede alla revoca totale del contributo concesso.

8.2 Revoche e sanzioni

Si rinvia al paragrafo 8.2 delle “Disposizioni comuni”.

8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

Si rinvia al paragrafo 8.3 delle “Disposizioni comuni”.

9. Obblighi di comunicazione

Si rinvia al paragrafo 9 delle “Disposizioni comuni”.

10. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore o che sarà emanata in attuazione del PSP 2023-2027, alla scheda di intervento SRD03 ed alle disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento.

Allegato A – Modulo di delega al GAL per l'accesso all'Anagrafe delle aziende agricole

Mandato al GAL per la consultazione del fascicolo anagrafico di competenza della Regione Emilia-Romagna

Il sottoscritto (legale rappresentante) munito del potere di rappresentanza C.F. dell'impresa iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (Reg. RER n.17/2003) con CUAA,

CONFERISCE

autorizzazione al GAL DEL DUCATO C.F. 02765170341 per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1789/2017 (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

Dichiara altresì che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il mandatario e che le copie dei documenti, consegnati dall'interessato per l'espletamento dell'incarico, sono corrispondenti agli originali.

Il consenso è stato reso:

per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale **n. 1789/2017** (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

PRIVACY

Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016, **ho autorizzato il trattamento dei dati personali da parte del mandatario**, esteso alla comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, per l'effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAG) per l'espletamento del/degli adempimenti amministrativi riferiti all'incarico conferito.

Luogo

Data

Firma autografa del mandante

NOTE SUPPLEMENTARI:

(1) Il testo del mandato contiene le disposizioni minime vincolanti da trasmettere all'Amministrazione Regionale. Il modello è acquisito con scansione con allegata copia fronte/retro di un valido documento d'identità del sottoscrittore (pdf o p7m).

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679**– GESTIONE PRATICA –**

GAL DEL DUCATO SOC. CONS. A R.L., (P. IVA: 02765170341) (infra “GAL”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parma, via Verdi, 2, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), informa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni, descritte all’art. 1, saranno trattate per l’esecuzione della finalità di trattamento descritta all’art. 2.

1. Categorie dei dati oggetto di trattamento.

1.1. GAL tratta in via generale, al fine di perseguire la finalità di trattamento descritta all’art. 2, i dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR e/o i dati non personali ex art. 3 n. 1) del Regolamento UE n. 1807/2018 racchiusi all’interno della documentazione oggetto di una richiesta di gestione amministrativa (es. gestione pratica concessione tributi).

D’ora in avanti, i dati personali e/o i dati non personali sono anche definiti, in via congiunta, soltanto come “informazioni”.

2. Finalità di trattamento e relativa base giuridica.

2.1. Le informazioni sono trattate, da parte del GAL, per l’esecuzione della seguente finalità di trattamento:

- a. Gestione della pratica oggetto di richiesta, ivi inclusa l’eventuale accesso a fascicoli anagrafici o similari.

A tal riguardo, GAL precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a) si rinviene nella seguente disposizione normativa: art. 6 paragrafo 1) lettera b) del GDPR. Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, GAL precisa che l’eventuale mancata comunicazione (anche parziale) delle informazioni può eventualmente determinare l’impossibilità, da parte del GAL, di eseguire, in modo corretto e compiuto, la finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a).

3. Periodo di conservazione.

3.1. In ossequio all’art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, GAL comunica il seguente criterio temporale di conservazione, al termine del quale le informazioni potranno essere eventualmente oggetto di cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione: **(i)** per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a): n. 10 anni, decorrenti dalla conclusione della pratica di specie.

4. Destinatari.

4.1. Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, GAL precisa che le informazioni possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: **(i)** per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a): soggetti cd. autorizzati al trattamento al trattamento dal GAL; impresa/professionista che presta un servizio connesso, anche indirettamente, con l’esecuzione della finalità di trattamento in questione; ente pubblico o similare connesso alla gestione della relativa pratica.

5. Trasferimento.

5.1. Le informazioni sono/possono essere conservate all’interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, al GAL, e ubicati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione soltanto ai dati personali, GAL informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice Privacy, oltre che eventualmente a quelle prescritte, per natura, nei singoli articoli del GDPR sotto illustrati: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti al GAL, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall’interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d’analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., GAL precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall’art. 19 del GDPR (“Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda”), da considerarsi connesso e collegato all’esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall’altro lato, GAL precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall’art. 22 paragrafo 1) del GDPR (“L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, GAL si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, GAL informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (quest'ultimo termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste: in tal caso, GAL si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. GAL può essere contattato al seguente recapito: info@galdelducato.it

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da GAL, può essere contattato al seguente recapito: gabriele.borghi@baldiandpartners.it

Parma, lì 23.2.2026 (data di ultimo aggiornamento).

GAL DEL DUCATO SOC. CONS. A R.L.

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)